

CAUSE RIUNITE 106 E 107-63

ALFRED C. TOEPFER K.G.

E

GETREIDE-IMPORT GESELLSCHAFT M.B.H.

CONTRO

LA COMMISSIONE DELLA C.E.E.

Sentenza della Corte del 1° luglio 1965¹

M a s s i m e

1. *Atti di un'istituzione — Ricorso dei singoli contro una decisione destinata ad altri — Decisione che li riguarda direttamente — Nozione (Trattato C.E.E., art. 173)*
2. *Atti di un'istituzione — Ricorso dei singoli contro una decisione destinata ad altri — Decisione che li riguarda individualmente — Nozione (Trattato C.E.E., art. 173)*
3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri — Poteri della Commissione — Natura — Esercizio mediante decisioni riguardanti direttamente gli interessati (Trattato C.E.E., art. 173, Regolamento n. 19 del Consiglio della C.E.E. in data 4 aprile 1962, art. 22, n. 2, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20 aprile 1962, p. 942)*

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. La decisione immediatamente esecutiva riguarda direttamente l'interessato ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato C.E.E.2. Vedi, la massima n. I della sentenza 40-64.3. Essendo immediatamente esecutive, le decisioni della Commissione che dispongono la modifica o la revoca di misure | <p>di salvaguardia adottate da Stati membri per la protezione del mercato dei cereali sono direttamente applicabili e riguardano i singoli interessati non meno direttamente delle misure cui esse si sostituiscono. Le decisioni che confermano le misure di salvaguardia hanno la stessa efficacia poiché, non solo autorizzano dette misure, ma anche le convalidano.</p> |
|--|--|

1 — Lingua processuale : il tedesco